

2014

N. 2155/2010 R.G. TRIB.;

TRIBUNALE DI TARANTO



REPUBBLICA ITALIANA

E. 1320

E. 4886 DEOR.

E. 1870 DEF.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice Alberto Munno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2155 dell'anno 2010, assegnata alla cognizione dello scrivente ex art.174 cpc dall'11 marzo 2011 con decreto emesso il 04 marzo 2011 dal Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale;

TRA

██████████, elettivamente domiciliato al Corso Italia n.304 in Taranto presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Laudadio, dal quale è rappresentato e difeso come da mandato a margine dell'atto introduttivo;

ATTORE

CONTRO

Monte dei Paschi di Siena spa corrente in Siena alla piazza Salimbeni n.3 in persona del Irpt, elettivamente domiciliato all'██████████ in Taranto presso lo studio dell'██████████, unitamente all' Avv. ██████████ dal quale è rappresentato e difeso come da mandato a margine dell'atto introduttivo;

CONVENUTO

Ove all'udienza del 24 gennaio 2014 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle parti come da relativo verbale.

Motivi della decisione

I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) cpc e 118 disp.att. cpc, nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n.69 del 18-06-2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di

Dr. Alberto Munno



con l'ulteriore conseguenza di rendere il delitto di appropriazione indebita procedibile d'ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 646 cod.pen..

VI.- Così accertata l'avvenuta interversione del possesso con l'appropriazione delle somme da parte del sig. [REDACTED], appare fondata la domanda di condanna della banca convenuta, direttamente responsabile in funzione di garanzia del danneggiato ai sensi dell'art. 2049 cc per il fatto dell'autore materiale del fatto.

Sulla somma di euro [REDACTED] sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda e sino al pagamento, mentre non è possibile accogliere la domanda di condanna alla corresponsione del rendimento dei titoli in cui avrebbe dovuto concretizzarsi l'investimento.

Il contratto di borsa, infatti, ha natura aleatoria e non commutativa, e nulla lasciava ritenere come certo il conseguimento del profitto che costituiva oggetto di una mera aspettativa da parte del cliente investitore.

Avendo l'agente posto in essere un fatto caratterizzato da appropriazione con interversione del possesso, sussistono i presupposti per la condanna al pagamento del danno non patrimoniale per un fatto che ha tutte le caratteristiche dell'appropriazione indebita ex art. 646 cod.pen. con l'aggravante dell'abuso della posizione di fiducia sottostante il rapporto di mandato, come evidenziato nel precedente paragrafo V.

In difetto di elementi concreti che consentano l'individuazione dell'ammontare preciso del danno, questo va liquidato col procedimento equitativo ex art. 1226 cod.civ. nella misura di euro [REDACTED]

Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico della convenuta in forza del principio di soccombenza processuale di cui all'art. 91 epc.


P.Q.M.

- a) rigetta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva;
- b) accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, dichiara il MPS spa responsabile ex art. 2049 cc nei confronti di [REDACTED] per l'appropriazione della somma di euro [REDACTED] effettuata in suo danno dal sig. [REDACTED];
- c) condanna la banca MPS spa al pagamento in favore di [REDACTED] della predetta somma di euro [REDACTED], oltre ad interessi computati al saggio legale vigente protempore ex art. 1284 cc dalla data della domanda e sino allo effettivo pagamento;
- d) condanna la banca MPS spa al risarcimento in favore di [REDACTED] del danno non patrimoniale che liquida in euro [REDACTED]

- e) rigetta ogni altra domanda ed eccezione delle parti;
- f) condanna la banca MPS spa alla rifusione in favore di [REDACTED] delle spese e competenze di lite, che liquida in euro [REDACTED] per borsuali, euro [REDACTED] per compensi professionali, oltre ad accessori come per legge, oltre a spese di registrazione della sentenza;

Così deciso in Taranto nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile del Tribunale in composizione monocratica in data 18 aprile 2014;

Il giudice
dott. Alberto Munno



DEPOSITATA OGSA 24.04.14
CANCELLERIA DEL TRIBUNALE DI TARANTO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Rocco CACCIATORE

